

**Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale (L.r. 31/96)**

**Progetto di intervento: «PAVIA SUL TICINO»**

Quadro riassuntivo di raffronto tra il progetto approvato (d.c.r. n. VII/1395 del 17 novembre 1999) e il progetto modificato

	Progetto approvato	Progetto modificato
Tipologia del progetto	Riqualificazione della sponda destra del fiume Ticino nel Comune di Pavia mediante interventi di recupero ambientale e di valorizzazione naturalistica quali la ristrutturazione dell'immobile esistente (ex «Lido») e la realizzazione di aree attrezzate con alcuni impianti sportivi e percorsi ciclo-pedonali	A seguito delle limitazioni all'intervento derivanti dalle periodiche esondazioni del fiume Ticino, in particolare dall'alluvione avvenuta nel 2000, e dalle restrizioni operative derivanti sia dalle vigenti normative del Parco Ticino, sia da quelle del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato nel maggio 2001, si sono apportate le seguenti modifiche in sede di progettazione definitiva: - eliminazione dell'area attrezzata a campeggio, in quanto l'ambito risulta soggetto alle esondazioni del fiume Ticino; - modifica del collegamento fluviale delle due sponde al fine di consentire l'attraversamento del fiume in modo diretto e continuo; - diversa utilizzazione del fabbricato del Lido per motivi di sicurezza e per limitare i danni in caso di allagamenti; - dislocazione degli impianti e dei servizi di supporto al fabbricato in strutture galleggianti, che garantiscono una maggiore sicurezza vista la vicinanza dell'edificio al fiume; - previsione di due parcheggi nelle vicinanze degli accessi all'area del Lido; - completamento e prolungamento dei percorsi ciclo-pedonali. Nella relazione illustrativa e nelle tavole allegate al progetto definitivo vengono puntualmente descritte le nuove soluzioni progettuali, le quali sono state oggetto dei lavori della segreteria tecnica e sono state approvate dal Comitato per l'Accordo di programma nella seduta del 17 luglio 2003.
Costo complessivo	€ 4.286.592,26	€ 4.286.592,26 (per il puntuale raffronto tra i costi del progetto vedi la relazione illustrativa)
Finanziamento: - Regione Lombardia - Provincia di Pavia	€ 2.143.296,13 € 2.143.296,13	€ 2.143.296,13 € 2.143.296,13
Soggetto beneficiario del contributo	Provincia di Pavia	Provincia di Pavia

(BUR20040112) (3.1.0)  
 D.g.r. 6 febbraio 2004 - n. 7/16257  
**Trasformazione dell'IPAB «Asilo Infantile Carolina Croce», con sede nel comune di Castelletto di Branduzzo (PV), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis  
 Delibera

1. di accogliere - ai sensi art. 3 della legge regionale n. 1/2003 e succ. modd. - l'istanza di trasformazione in perso-

na giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall'IPAB «Asilo Infantile Carolina Croce» con sede nel comune di Castelletto di Branduzzo (PV) - via Longhi Battista n. 5;

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 21 articoli, adottato dall'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 26 del 4 settembre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (omissis);

3. di disporre, ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione della fondazione «Asilo Infantile Carolina Croce» - con sede nel comune di Castelletto di Branduzzo (PV) nel registro regionale delle persone giuridiche private, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione del presente provvedimento;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;

5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IPAB da cui deriva;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'ente in oggetto, al comune e all'ASL territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040113) (3.1.0)

D.g.r. 6 febbraio 2004 - n. 7/16258

**Trasformazione dell'IPAB «Scuola dell'Infanzia Emma Perego Osculati» con sede nel comune di Brenna (CO), in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2003 - n. 1 e successive modifiche. OGR G02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Omissis

Delibera

1. di accogliere - ai sensi art. 3 della legge regionale n. 1/2003 e succ. modd. - l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avanzata dall'IPAB «Scuola dell'Infanzia Emma Perego Osculati» con sede nel comune di Brenna (CO) via Giovanni XXIII n. 8;

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 24 articoli, adottato dall'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 6 del 28 ottobre 2003, nel testo che costituisce parte integrante del presente atto (omissis);

3. di disporre, ai sensi del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione della fondazione «Scuola dell'Infanzia Emma Perego Osculati» - con sede nel comune di Brenna (CO) nel registro regionale delle persone giuridiche private, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione del presente provvedimento;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;

5. di prendere atto che, in seguito alla trasformazione, la fondazione succitata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IPAB da cui deriva;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'ente in oggetto, al comune e all'ASL territorialmente competenti, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040114) (3.1.0)

D.g.r. 6 febbraio 2004 - n. 7/16260

**Accreditamento della Comunità per Nuclei Familiari - Servizio di trattamento specialistico in via della Francesca, 1 a Pontevecchio (BS), gestita da Cooperativa di Bessimo - Cooperativa Sociale - con sede legale in via Casello, 11 a Concesio (BS), ai sensi della d.g.r. 12621/2003**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Richiamati:

- il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di riordino della disciplina sanitaria;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997, che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio

delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», in particolare gli art. 4 come modificato dalla l.r. 1 febbraio 2001, n. 2, art. 4, comma c) e art. 12 per quanto riguarda l'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private;

- il provvedimento 5 agosto 1999 «Schema di atto di intesa Stato-regioni, su proposta dei Ministri della sanità e solidarietà sociale, recante: Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso»;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 - art. 4, comma 58, che conferisce alle ASL le funzioni in materia di autorizzazione dei servizi per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

- il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2002-2004;

Vista la d.g.r. 12 marzo 1999, n. 41878 «Definizione dei requisiti e delle modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti», la quale, tra l'altro, ha stabilito che - in carenza dei requisiti strutturali - l'adeguamento ai medesimi da parte dei servizi dovesse essere ottenuto in cinque anni dalla data del 20 aprile 1999 (punto 2 del deliberato);

Vista la d.g.r. 18 gennaio 2002, n. 7775 «Conferma dell'accREDITAMENTO dei servizi di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti»;

Vista la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 «Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei servizi privati e pubblici per l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze»;

Viste le circolari regionali attuative della citata d.g.r. 12621/2003:

- 1 luglio 2003, n. 23, che - tra l'altro - fissa procedure e tempi per le richieste di autorizzazione ed accREDITAMENTO da parte dei gestori di servizi per l'assistenza alle persone con problematiche di dipendenza;

- 11 agosto 2003, n. 29 che fornisce ulteriori indicazioni circa l'accREDITAMENTO dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con problematiche di dipendenza;

Vista la d.g.r. 30 settembre 2003, n. 14368 «Definizione del sistema di remunerazione tariffaria, a carico del Fondo Sanitario regionale, dei servizi residenziali e semiresidenziali accREDITATI per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza, ai sensi della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621»;

Dato atto che la Cooperativa di Bessimo ha regolarmente presentato il 28 luglio 2003 la domanda di autorizzazione/accREDITAMENTO per 24 posti di servizio di trattamento specialistico per Nuclei familiari della Comunità di Pontevecchio (BS);

Dato atto che, per il servizio in questione, l'ASL di Brescia ha disposto l'autorizzazione con deliberazione n. 640 del 18 settembre 2003 e con la medesima delibera ha fornito formale parere per il suo accREDITAMENTO per 24 posti di trattamento specialistico per nuclei familiari;

Dato atto che tale parere dovesse essere meglio motivato;

Vista la d.g.r. 15562 del 12 dicembre 2003 (all. 2) che prende atto del fatto che la formulazione del parere per l'accREDITAMENTO del servizio in questione gestito dalla Cooperativa di Bessimo era in corso di definizione da parte dell'ASL di Brescia;

Vista la comunicazione del Direttore Generale e del Direttore Sociale della ASL di Brescia del 31 dicembre 2003, prot. 97592, che meglio argomenta il parere espresso con delibera n. 640 del 18 settembre 2003;

Ritenuto di dover procedere all'accREDITAMENTO di 24 posti della Comunità per Nuclei Familiari - servizio di trattamento specialistico in via della Francesca, 1 a Pontevecchio (BS), gestita da Cooperativa di Bessimo - Cooperativa Sociale - con sede legale in via Casello, 11 a Concesio (BS);

Ritenuto di precisare che l'ASL di Brescia debba verificare - a seguito di piano di adeguamento - il raggiungimento dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO entro il 19 aprile 2004, e debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

Precisato che l'accREDITAMENTO vincola l'ente gestore all'accettazione della tariffa stabilita con d.g.r. 14368/2003, secondo le modalità dalla stessa indicate, ed all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

Ritenuto di iscrivere il servizio in questione nell'apposito Registro Regionale dei servizi accREDITATI, istituito presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne comunicazione alla competente Commissione Consiliare;

Visti:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 18 dicembre 2003, n. 15655 «Disposizioni a carattere organizzativo (V provvedimento 2003)»;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di accREDITARE per 24 posti la Comunità per Nuclei Familiari - servizio di trattamento specialistico in via della Francesca, 1 a Pontevecchio (BS), gestita da Cooperativa di Bessimo - Cooperativa Sociale - con sede legale in via Casello, 11 a Concesio (BS);

2. di vincolare la Cooperativa di Bessimo, per il servizio di cui al punto 1), alla sottoscrizione del contratto, previsto con d.g.r. 12621/2003, con l'ASL di Brescia e all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 14368/2003;

3. di stabilire che l'ASL di Brescia, per il servizio di cui al punto 1), debba verificare - a seguito di piano di adeguamento - il raggiungimento entro il 19 aprile 2004 dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO, verificare annualmente il mantenimento degli standard e comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

4. di iscrivere il servizio accREDITATO nell'apposito Registro Regionale, istituito presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

5. di procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20040115)

(3.1.0)

D.g.r. 6 febbraio 2004 - n. 7/16261

Ampliamento dell'accREDITAMENTO del Centro Socio Educativo di Verdellino - via Oleandri, 23 (BG). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2004

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di ampliare l'accREDITAMENTO, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, del Centro Socio Educativo con sede in Verdellino - via Oleandri, 23, gestito dalla Azienda Sanitaria Locale di Bergamo, per n. 10 posti con la tariffa giornaliera di € 35,00 per ospite, per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL di Bergamo;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che l'ente gestore con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto è obbligatoriamente tenuto, a seguito dell'accettazione delle tariffe stabilite, a praticare effettivamente rette al netto del finanziamento riconosciuto;

4. di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A della d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925;